

Le lavorazioni di cui alla categoria generale OG12 debbono essere fatte rientrare nella categoria delle "strutture, impianti ed opere speciali", di cui all'art. 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., con la conseguenza che tale natura ne determinerebbe, in linea di principio, la non subappaltabilità. La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ha specificato che, ai fini di escludere la subappaltabilità di lavorazioni rientranti in categorie generali, ma comprendenti prestazioni specialistiche, è necessaria l'analisi in concreto della natura delle stesse. Il divieto di subappalto delle categorie scorporabili, imposto dall'art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. infatti, non può indiscriminatamente trovare applicazione rispetto a tutte le categorie generali che possono essere fatte rientrare tra le "opere speciali", ma solo con riferimento ad opere scorporabili altamente specializzate, le quali abbiano singolarmente valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori. Accertato, quindi, il presupposto oggettivo dell'incidenza della singola lavorazione a qualificazione obbligatoria sul totale dei lavori a base d'asta in misura superiore al 15%, la stessa non può essere subappaltata ad un soggetto diverso, in possesso della necessaria qualificazione, solo se si possa ritenere che quelle richieste dallo specifico capitolato speciale siano effettivamente lavorazioni che richiedono comunque una particolare specializzazione (in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 6701/04). Nel caso di specie, ancorché sia stata richiesta dal bando la qualificazione nella categoria OG12 (qualificabile come "opere speciali"), l'esistenza del divieto di subappalto sembra essere esclusa dal fatto che per tutte le lavorazioni appaltate la natura specializzata può essere esclusa. In caso di scorporo di talune lavorazioni a qualificazione necessaria l'impresa che presenta l'offerta deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente non per il solo importo specificato nel bando, ma per l'intero importo dei lavori, compresi, quindi, anche i lavori oggetto di subappalto o scorporo, anche se in taluni casi si è ritenuto che fosse sufficiente il possesso della sola qualificazione relativa alle lavorazioni principali, per l'importo delle stesse, laddove nell'offerta fosse stata espressamente individuata la ditta affidataria del subappalto (Cons. Stato, Sez. IV, 6701/04).